ESTRATTI DALLO

**STATUTO DELL’A.N.P.I. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA (Ente Morale D.L. 5 aprile 1945, n. 224)**

Testo approvato con D.L. 5 aprile 1945, n. 224 pubblicato sulla G.U. n. 61 del 22 maggio 1945;

Modificato con D.P.R. n. 199 del 26 febbraio 1970 pubblicato sulla G.U. n. 111 del 5 maggio 1970;

 Modificato con D.P.R. n. 773 del 15 settembre 1980 pubblicato sulla G.U. n. 319 del 20 novembre 1980;

Modificato dall’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Roma e iscritto nel Registro delle Persone giuridiche in data 15 maggio 2006 ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;

Modificato dall’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Roma e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche in data 20 giugno 2013 ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE E FINALITÀ**

**Articolo 1**

È costituita l’Associazione nazionale fra i partigiani italiani con la denominazione «ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA» (A.N.P.I.).

**Articolo 2**

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha lo scopo di:

 a) riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d’Italia, e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;

 b) valorizzare in campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;

 c) far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo morale e materiale del Paese;

 d) tutelare l’onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione;

 e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri paesi;

 f) adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;

 g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo l’importanza della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle riconquiste della libertà;

 h) promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e qualificazione professionale, che si propongano fini di progresso democratico della società;

 i) battersi affinché i princìpi informatori della Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni;

 l) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli;

 m) dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.

[…].

**TITOLO II**

**SEDE, COMITATI PROVINCIALI, SEZIONI**

**Articolo 3**

L’Associazione ha sede nazionale in Roma.

Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento iscritti nella provincia, si costituiranno Comitati provinciali.

In ogni Comune, d’intesa col Comitato provinciale, può essere costituita anche più di una Sezione purché ciascuna sezione non abbia meno di venti iscritti.

**TITOLO III**

**ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE**

 **[…].**

**Articolo 5**

***Il Comitato nazionale***

Il Comitato nazionale è eletto dal Congresso nazionale ed è composto di 27 membri. Esso elegge tra i suoi membri un Presidente nazionale, i vicepresidenti nazionali, la Segreteria nazionale e un responsabile amministrativo.

I membri del Comitato nazionale durano in carica da un Congresso all’altro. Il Comitato nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente nazionale, oppure sette membri o i revisori dei conti ne ravvisino la opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni. Il Comitato nazionale attua la linea associativa deliberata dal Congresso e provvede:

 a) a realizzare gli scopi sociali impartendo le direttive ai Comitati provinciali;

 b) a controllare le attività dei Comitati provinciali;

 c) a redigere ed approvare annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’Associazione;

 d) a ratificare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi dei Comitati provinciali ed eventualmente a predisporre visite ai Comitati provinciali allo scopo di verificare che l’amministrazione sia tenuta nella piena osservanza delle norme e per i fini statutari;

 e) a risolvere eventuali vertenze in seno alla Associazione;

 f) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.

Il Comitato Nazionale può procedere alla cooptazione di nuovi membri, scelti tra i soci dell’ANPI, in caso di decesso o impedimento assoluto di alcuno dei propri componenti ovvero quando ciò si renda necessario per la funzionalità dell’Associazione. La relativa deliberazione è adottata con la maggioranza dei componenti del Comitato Nazionale

**Articolo 6**

***Il Presidente nazionale***

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione, a tutti gli effetti, e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato nazionale. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice presidenti, all’uopo designato dal Comitato.

**[…].**

**Articolo 18**

Il Comitato di sezione è eletto dall’Assemblea [di sezione] ed è composto di un numero di membri da stabilirsi di volta in volta dall’Assemblea stessa ed in rapporto alle esigenze locali ed al numero degli iscritti.

Il Comitato di sezione sceglie tra i suoi membri un Presidente, uno o più vice presidenti, la segreteria o un segretario e il responsabile amministrativo.

Il Comitato di sezione redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla Assemblea, provvede all’esecuzione delle direttive del Comitato nazionale e del Comitato provinciale. Il Comitato di sezione istruisce le domande di iscrizione a socio, secondo le norme stabilite dal presente statuto e le direttive impartite dal Comitato nazionale.

**TITOLO IV**

**I SOCI**

**Articolo 22**

Sono soci d’onore, con tutti i diritti compreso il diritto al voto, i familiari dei Caduti nella Guerra di Liberazione e di coloro che come prigionieri politici o vittime di rappresaglie o come ostaggi o come perseguitati politici furono assassinati dai nazifascisti o comunque siano deceduti successivamente in seguito a ferite o malattie riportate durante la Lotta di Liberazione, purché ne siano personalmente degni.

I familiari di cui al comma precedente sono: il coniuge superstite e i discendenti diretti e, in difetto di questi, gli ascendenti diretti.

**[…]**

**Articolo 24**

L’ammissione dei soci, compresi i soci d’onore, di cui all’art. 22 e quelli di cui al secondo comma dell’art. 23, è deliberata dal Comitato provinciale. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla necessaria documentazione.

Quando speciali circostanze lo richiedono, il Comitato nazionale ha diritto di intervenire in merito all’ammissione dei soci, anche dopo che sia già intervenuta la deliberazione del Comitato provinciale.